

CIRCOLARE N° 10 DEL 22.10.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Novità in materia di deduzione delle perdite su crediti, trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta, tassazione dei beni d'impresa in godimento ai soci e familiari dell'imprenditore.

1. Modifiche apportate dal Dl. n. 83/2012 alla disciplina fiscale della deducibilità delle perdite su crediti

Il cd. decreto "Crescita e Sviluppo" ha introdotto tre significative fattispecie di presunzione legale di sussistenza degli "elementi certi e precisi" alla base della possibilità di dedurre le perdite su crediti. L'impatto immediato è la configurazione da parte del legislatore di condizioni al verificarsi delle quali si possa "automaticamente" procedere alla deduzione delle perdite su crediti senza l'onere di provare l'esistenza di atti o fatti definitivi e quantificabili che rendano tale operazione legittima sotto il profilo fiscale. La presunzione legale, infatti, non esprime una deroga alla "regola generale" per cui debba essere soddisfatto il requisito della sussistenza degli elementi certi e precisi, bensì che questi siano presenti a prescindere dalle prove con cui il contribuente ne attesti l'esistenza. Eventuali prove, al contrario, procedono in direzione opposta, cioè a dimostrare la mancanza del presupposto di deducibilità delle perdite nel periodo d'imposta interessato (inversione dell'onere della prova).

• Crediti di modesta entità

Il legislatore fiscale introduce due parametri relativi all'importo del credito e ad un vincolo temporale che lasciano presumere l'antieconomicità di intraprendere un'azione di recupero del credito. Di fatto l'intervento normativo rimuove l'onere della prova documentale con cui si richiedeva all'organo di gestione o ad un consulente esterno di motivare l'antieconomicità mediante un'analisi costi e benefici e l'attestazione del ridotto valore del credito relativamente alla dimensione complessiva del portafoglio crediti del contribuente. Per effetto della novità normativa, nella misura in cui **il credito** sia:

- a) **di modesto importo** (in base al valore nominale originario), ossia **inferiore ai 5.000 euro** per i **grandi contribuenti** (sono tali coloro i quali conseguono ricavi superiori ai 100 milioni di euro dall'1.1.2012) o

inferiore ai 2.500 euro per gli altri contribuenti (dunque coloro i quali conseguono ricavi inferiori ai 100 milioni di euro);

b) **scaduto da almeno 6 mesi** alla data di chiusura del bilancio,

gli elementi certi e precisi “sussistono in ogni caso”.

Più chiaramente al verificarsi delle condizioni a) e b) si presume che sussista “automaticamente” la condizione normativa alla quale poter procedere alla deduzione delle perdite: l’antieconomicità dell’eventuale azione di recupero è riconosciuta dal legislatore fiscale a prescindere da ulteriori prove documentali.

Si tratta di una presunzione legale relativa per cui l’inversione dell’onere della prova consente al contribuente o all’Amministrazione finanziaria di presentare atti o fatti che al contrario dimostrino che non sussistono i requisiti ai quali procedere legittimamente alla deduzione delle perdite su crediti dall’imponibile, almeno nell’esercizio in cui i due parametri appaiono verificati.

La norma sortisce i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta 2012, includendo tanto le perdite su crediti non ancora dedotte quanto quelle già dedotte alla chiusura 31.12.2012.

• **Crediti prescritti**

La seconda circostanza in cui il legislatore fiscale presume sussistano gli elementi certi e precisi per cui poter dedurre legittimamente una perdita su crediti è che sia caduto in prescrizione il diritto del creditore ad esigere il pagamento dell’obbligazione da parte del debitore. Pertanto è l’estinzione giuridica del diritto ad affermare la legittimità della deduzione: non rilevano atti o fatti definitivi e quantificabili relativi ad una valutazione o a considerazioni sull’esigibilità del credito. Inoltre si tratta di una presunzione assoluta in quanto la prescrizione esprime un istituto giuridico non sindacabile; ad essere contestabile potrebbe essere soltanto la gestione passata del credito nella misura in cui nessuna azione è stata in precedenza intrapresa per far valere il diritto.

• **Crediti cancellati nel bilancio redatto dai soggetti *IAS adopter***

Il cd. Dl Crescita e Sviluppo riconosce una valenza di presunzione legale al principio contabile internazionale che guida la cancellazione dal bilancio dei crediti qualora si verificano “eventi estintivi”: sono questi ultimi, pertanto, a fornire gli elementi certi e precisi che rendono legittima la deduzione fiscale della perdita su crediti. In particolare i soggetti *IAS adopter* prevedono la rimozione dal bilancio delle attività finanziarie coerentemente ad un principio di prevalenza della sostanza sulla forma qualora vengano trasferiti i rischi e benefici riconducibili al credito. Ciò è conseguenza non solo del trasferimento della titolarità contrattuale a ricevere i flussi finanziari (cessione del credito), ma anche del mantenimento di detta titolarità quando accompagnato dall’assunzione di un’obbligazione a rendere i flussi finanziari in questione ad un terzo. Il legislatore fiscale, allora, presume la sussistenza di atti o fatti definitivi e quantificabili per cui procedere alla deduzione della perdita su crediti ogni volta in cui si verificano atti dispositivi con effetti estintivi sul piano economico patrimoniale come i due appena illustrati.

2. Chiarimenti relativi alla trasformazione delle attività costituite da imposte anticipate in credito d'imposta

La recente circolare n. 38/E contiene alcuni chiarimenti sulla trasformazione delle attività patrimoniali costituite da imposte anticipate in crediti d'imposta. Tale facoltà è stata originariamente introdotta dal legislatore con il DL n. 225/2010 (cd. milleproroghe) allo scopo di:

- a) attualizzare in un credito d'imposta il futuro "vantaggio" fiscale associato alle differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi a quello in cui si rilevano le imposte anticipate;
- b) superare l'incertezza di poter effettivamente beneficiare delle future deduzioni fiscali nella misura in cui verranno conseguiti imponibili sufficientemente capienti nei vari successivi periodi d'imposta (un credito d'imposta costituisce sotto il profilo sostanziale un *asset* tale generare benefici economici futuri che, a differenza delle attività per imposte anticipate, sono "spendibili" in un futuro assai più prossimo come si esaminerà nelle successive righe).

La trasformazione, anzitutto, può avvenire a condizione che:

- 1) sia conseguita una perdita d'esercizio;
- 2) si sia in presenza di una perdita fiscale;
- 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi in concomitanza alle due precedenti ipotesi.

La presente circolare fa seguito alla circolare dello Studio n. 11 del 2011; l'Amministrazione Finanziaria si è prodigata nel fornire nuovi chiarimenti a seguito delle modifiche apportate dal cd. decreto Salva Italia (o decreto Monti). Quest'ultimo ha ampliato il testo originario estendendo la platea dei soggetti interessati dalla norma per effetto dell'introduzione della seconda (perdita fiscale) e terza (liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali) possibilità per poter procedere alla trasformazione in credito d'imposta.

1) Trasformazione in presenza di perdita d'esercizio

Posta la prima fondamentale condizione (possibilità) di chiudere il periodo amministrativo in perdita d'esercizio ("civilistica"), oggetto della trasformazione in credito d'imposta sono le attività per imposte anticipate iscritte nel bilancio al 31.12 (nell'ipotesi di coincidenza con l'anno solare) originate da:

- svalutazione di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del c. 3 dell'art. 106 del TUIR;
- valori dell'avviamento e di altre attività immateriali i cui componenti negativi (da svalutazioni, ammortamento) sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.

L'ambito oggettivo di applicazione della norma appena richiamato consente di meglio specificare i soggetti "in perdita d'esercizio" che possono procedere alla trasformazione in esame. Soltanto gli istituti creditizi e finanziari hanno accesso alla trasformazione delle imposte anticipate riconducibili alla svalutazione dei crediti, mentre tutti gli altri soggetti IRES trasformano esclusivamente le imposte differite imputabili alle immobilizzazioni immateriali nella misura in cui risultano da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci o da altro organo competente per legge (la nostra circolare n. 11 del 2011 offre un'esaustiva disamina delle

voci di bilancio che esprimono le fonti -diverse dalla svalutazioni dei crediti- delle imposte anticipate “trasformabili”).

Il DL. n. 225/2010 riporta la seguente formula con cui ricavare l’importo delle imposte anticipate “trasformate” in credito d’imposta:

$$\text{Imposte anticipate "trasformate"} = \text{perdita d'esercizio} * [\text{imposte anticipate}/(\text{capitale sociale} + \text{riserve})]$$

Alcune osservazioni:

- tutti le voci espresse nella formula sono pari al valore risultante dal bilancio d’esercizio approvato;
- la somma del capitale sociale e delle riserve esprime il patrimonio netto contabile al lordo della perdita d’esercizio: scopo della trasformazione è di ottenere la liquidabilità anticipata (nel credito d’imposta) delle minori imposte future determinate dai componenti negativi deducibili in più periodi d’imposta. Una volta trasformate in credito d’imposta, le imposte anticipate sono in grado di contribuire ad “assorbire” la perdita d’esercizio al pari di capitale sociale e riserve;
- si può “riordinare” la precedente formula al fine di trarne ulteriori riflessioni:

$$\text{Imposte anticipate "trasformate"} = \text{imposte anticipate} * [\text{perdita d'esercizio}/(\text{capitale sociale} + \text{riserve})]$$

- allora il termine in parentesi quadra esprime il rapporto di trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta: l’importo delle attività per imposte anticipate iscritto in bilancio viene “trasformato” in credito d’imposta proporzionalmente all’incidenza delle perdite d’esercizio sul patrimonio netto al lordo delle stesse;
- preliminarmente occorre comunque individuare l’importo delle imposte anticipate da moltiplicare per tale rapporto (ossia “trasformabile”): si tratta esclusivamente della parte originata dalla svalutazione dei crediti e dalla svalutazione e/o dall’ammortamento di attività immateriali;
- pertanto se le perdite d’esercizio rilevate risultassero pari o maggiori alla somma di capitale sociale e riserve, le imposte anticipate “trasformabili” coinciderebbero con quelle “trasformate”, raggiungendo il limite massimo del credito d’imposta conseguibile.

Successivamente la circolare n. 38/E ritorna sulla connessione logica tra il termine dal quale decorre “il credito d’imposta”, ottenuto per trasformazione, e il conseguente “trattamento” delle componenti negative deducibili in più periodi d’imposta rilevate in stato patrimoniale quali imposte anticipate. Al fine di evitare un doppio beneficio fiscale con identica fonte, la norma prevede che all’“effettività” del credito d’imposta dalla data di approvazione del bilancio consegua la non deducibilità delle differenze temporanee (in misura corrispondente all’importo delle imposte anticipate trasformato) dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio. Più chiaramente, dal momento in cui si è ottenuta una liquidazione anticipata del beneficio fiscale di minori imposte future queste ultime non sono più “disponibili” nei successivi periodi d’imposta.

Riprendendo il testo della circolare: *"Esemplificando, per un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare che procede alla trasformazione di imposte anticipate iscritte nel bilancio relativo all'esercizio 2010, approvato il primo aprile 2011, la trasformazione in esame ha efficacia dal primo aprile 2011 e, dal periodo d'imposta 2011, non sono più ammesse le variazioni in diminuzione corrispondenti alle imposte anticipate trasformate."*

Inoltre è opportuno osservare che al contribuente è offerta l'opzione di trasformare in credito d'imposta soltanto parte delle imposte anticipate trasformabili. In tal caso ci si deve soffermare sulle conseguenze in termini di non deducibilità futura della variazioni corrispondenti alla frazione di imposta anticipata che si è scelto di "tradurre" in credito d'imposta. Il criterio suggerito consiste nell'escludere anzitutto gli importi deducibili per primi nel tempo. Nei successivi periodi d'imposta in cui il valore dei componenti negativi eccede quello delle imposte trasformate, il percettore di reddito può scegliere quali escludere dalla deduzione dal reddito imponibile. In tal caso dovrà conservare una documentazione idonea a "testimoniare" la propria decisione.

2) Trasformazione in presenza di perdita fiscale

E' una delle due nuove ipotesi introdotte dal cd. decreto Monti in cui è possibile operare la trasformazione. In particolare il decreto milleproroghe così modificato al comma 56-bis prevede che: *"la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (...) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d'imposta"*.

La riportabilità delle perdite fiscali in diminuzione del reddito imponibile realizzato nei successivi periodi d'imposta esprime una differenza temporanea deducibile, rilevata in bilancio in termini di attività per imposte anticipate: si tratta delle imposte anticipate su perdita fiscale.

In questa seconda ipotesi non opera un rapporto di trasformazione: il testo normativo afferma la coincidenza tra importo delle attività "trasformabili" e "trasformate" in credito d'imposta. Però non tutte le perdite fiscali rilevano. È quindi essenziale stabilire l'importo delle imposte anticipate su perdita fiscale oggetto della trasformazione: si tratta soltanto della quota corrispondente alla frazione della perdita fiscale generata dalla deduzione dei componenti negativi di reddito dati dalle svalutazioni di credito non ancora dedotte (istituti di credito e finanziari) e dagli ammortamenti/svalutazioni di attività immateriali deducibili in più periodi. Più chiaramente occorre determinare il *quantum* delle imposte anticipate su di una quota delle perdita fiscale pari alle variazioni in diminuzione già analizzate nel caso di perdita d'esercizio. Allora le variazioni in diminuzione identificano, in ultima istanza, il limite massimo del credito d'imposta ottenibile. Ne consegue che la perdita fiscale eccedente tale limite può essere ancora riportabile in diminuzione dell'imponibile dei futuri esercizi secondo le regole ordinarie. Il credito d'imposta in questa ipotesi consiste in una liquidazione anticipata delle minori imposte future associate alla deducibilità in successivi periodi della frazione di perdita fiscale oggetto di trasformazione.

La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui vengono rilevati, in primis, la perdita e, secondariamente, le variazioni che vi hanno contribuito e ne sono tetto di trasformazione.

E' importante notare come nel caso di perdita sia d'esercizio che fiscale le due possibilità di trasformazione siano cumulabili: si sommeranno i due crediti d'imposta distintamente conseguibili.

3) Trasformazione nel caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi

Il cd. decreto Monti ha poi esteso l'applicazione della trasformazione delle imposte anticipate anche ai *“ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia”*.

Lo scopo è di assicurare il pieno realizzo delle imposte anticipate mediante trasformazione anche in tali ipotesi di gestione. In particolare si tratta delle imposte anticipate iscritte nell'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale, posto che non siano già state trasformate.

La trasformazione opera in sede di bilancio finale e di dichiarazione dei redditi definitiva, mentre è esclusa la sua fruibilità in sede di bilanci intermedi del periodo di attività non ordinaria.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Sono stabilite tre modalità di utilizzo del credito d'imposta ottenuto per trasformazione:

- I in compensazione, senza limiti d'importo, ex art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997;
- II cessione al valore nominale secondo la procedura di cui all'art. 43-ter del DPR n. 602/1973;
- III richiesta a rimborso della parte residua dopo le compensazioni.

3. Disciplina fiscale dei beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore alla luce dei principali chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate

Nella nostra circolare n. 10 del 30.11.2011 abbiamo esaminato l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore. Qualora vengono attribuiti in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore beni dell'impresa ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, si configurano:

- per i soggetti che concedono in godimento i beni d'impresa (i concedenti) l'indeducibilità dei costi relativi al bene;
- per i soggetti che li ricevono (utilizzatori) un nuova ipotesi di reddito diverso pari all'eccedenza del valore di mercato del diritto di godimento sul corrispettivo pattuito.

Dalla cd. Manovra di Ferragosto derivano due considerazioni: le società semplici non sono incluse nel novero dei concedenti (non svolgono attività d'impresa), gli utilizzatori potenzialmente incisi dalla nuova fattispecie di tassazione possono essere soltanto i percettori dei redditi diversi, da cui l'esclusione dell'utilizzatore esercente attività d'impresa e, più in generale, titolare di reddito d'impresa. Inoltre sono del tutto estranei agli effetti fiscali (ed all'obbligo di comunicazione) della disposizione in esame i concedenti che non sono residenti nel territorio dello Stato.

Sin dall'inizio la norma ha sollevato ampie perplessità relative sia alla sua compatibilità con quanto già previsto per la tassazione dei compensi in natura (in capo all'utilizzatore) e per le correlate deduzioni

forfettarie (per il concedente) sia ad un illegittimo profilo di doppia tassazione. Le circolari n. 24/E del 15 giugno 2012 e n. 36/E del 24 settembre 2012 abbracciano entrambe le problematiche, oltre a fornire chiarimenti sull'impianto generale della disciplina.

Ambito soggettivo:

a) Concedenti

- l'imprenditore individuale;
- le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- le società cooperative;
- le stabili organizzazioni di società non residenti;
- gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

b) Utilizzatori

- i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
- i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;
- il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento i beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato;
- i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dei soci;
- i soci o i loro familiari che ricevono in godimento i beni da società controllate o collegate a quella partecipata dai medesimi soci.

Obiettivo della norma è, da un lato, "colpire" mediante tassazione di un reddito diverso quegli utilizzatori che beneficiano dei beni d'impresa nella propria sfera privata, dall'altro lato, "penalizzare" i concedenti dei beni d'impresa mediante indeducibilità dei relativi costi.

Ciò risponde all'obiettivo di contrastare i cd. schermi societari per uso privato dei beni aziendali: tale finalità sostanziale chiarisce come si tratti di una fattispecie diversa da quelle già regolate dal TUIR. In particolare, la novità normativa non è applicabile laddove il DPR n. 917/1986 già individua *fringe benefit* tassati in capo al socio dipendente e/o amministratore (nella misura in cui concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) né modifica la deducibilità dei correlati costi in capo al soggetto concedente nel quadro dell'attività d'impresa (si pensi alle ipotesi di deducibilità forfettaria dei costi di cui all'art. 164 TUIR).

Ambito oggettivo

I beni d'impresa oggetto della disciplina illustrata sono quelli strumentali, i beni merce e gli immobili patrimonio.

Per l'imprenditore individuale si tratta dei beni indicati nell'inventario; per le società di persone e di capitale assumono rilevanza tutti i beni ad esse appartenenti; per le società di fatto sono inclusi i beni merce ed i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio d'impresa.

I beni d'impresa sono quelli di cui l'impresa ha disponibilità in base a diritto di proprietà o reale di godimento, a locazione anche finanziaria, a noleggio o comodato.

Casi di esclusione:

- tutti i beni diversi dalle autovetture, dagli altri veicoli (es. autocarri), dalle unità da diporto, dagli aeromobili e dagli immobili quando hanno un valore inferiore a 3.000 euro;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali nella posizione di soci se utilizzati dagli stessi per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi di società cooperative edilizie concessi in godimento ai propri soci (si tratta della finalità mutualistica che contraddistingue una società cooperativa di consumo).

La determinazione del reddito diverso

Il Dl n. 138/2011 ha configurato una nuova fattispecie di reddito diverso costituita *“dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”*.

Il valore di mercato del diritto di godimento (si pensi ad esempio ad un canone) corrisponde al valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del TUIR in funzione di:

- quanto stabilito in specifici provvedimenti quando si tratti di un bene il cui prezzo è soggetto a disciplina legale;
- del prezzo praticato dal fornitore del bene o, in mancanza, dal prezzo desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc..., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato;
- il criterio residuale è il riferimento ad un'apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

Per rispondere ad esigenze di certezza e documentabilità, il corrispettivo annuo deve risultare da un'apposita certificazione scritta avente data certa antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione

del bene. In mancanza della documentazione spetta al contribuente dimostrare i termini di concessione.

La norma assume quale corrispettivo convenzionale quello annuo: tuttavia i successivi chiarimenti pongono enfasi sulla necessità di stabilire una tassazione del reddito diverso derivante dal solo effettivo utilizzo del bene aziendale. Pertanto qualora la sua durata sia inferiore all'anno, anche il valore di mercato cui comparare il corrispettivo pattuito deve essere proporzionato alla frazione d'anno. Pertanto il valore di mercato relativo al periodo di godimento (X) si desume dalla seguente proporzione:

$$\text{Valore di mercato annuo} : 365 \text{ giorni} = X : \text{gg di godimento}$$

Viene poi precisato che qualora il corrispettivo pattuito sia zero, l'intero valore di mercato del diritto di godimento individua il reddito diverso tassabile.

Diversamente dalle altre ipotesi di reddito diverso, quella configurata per il caso di beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore viene determinata per competenza anziché per cassa.

Il reddito diverso in esame si configura a prescindere dall'indeducibilità dei costi. Ciò significa che ogniquale volta non vi siano i presupposti per la tassazione di *fringe benefit* ed il corrispettivo pattuito sia inferiore al valore di mercato, sarà rilevato un reddito diverso cui potranno associarsi tanto una deduzione forfettaria quanto l'indeducibilità dei costi.

Indeducibilità dei costi in capo al concedente

Nell'ipotesi di corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, la norma prevede l'indeducibilità dei costi "in ogni caso". L'espressione richiede alcuni chiarimenti:

- l'indeducibilità delle quote di ammortamento dei beni in godimento si riflette nel valore fiscalmente riconosciuto degli stessi anche nella determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione a terzi;
- l'indeducibilità conseguente al configurarsi del reddito diverso non opera quando esiste già una regola di deduzione forfettaria;
- la previsione di indeducibilità deve essere applicata ai costi in misura proporzionale all'eccedenza del valore di mercato del diritto di godimento sul corrispettivo pattuito. Questo è il criterio generale di determinazione dei costi indeducibili: così come quanto corrisposto dall'utilizzatore non è assoggettato a tassazione, i correlati costi sostenuti dal concedente non divengono indeducibili. Il rapporto di proporzionalità con cui quantificare i costi indeducibili è dato dal rapporto tra il reddito diverso configurato ed il valore di mercato del diritto di godimento;

- i costi da considerarsi indeducibili devono sempre e comunque essere imputabili al periodo di concessione in godimento del bene (in altre parole i costi sono indeducibili soltanto per il periodo di godimento);
- l'eventuale riaddebito dei costi all'utilizzatore ovviamente esclude l'applicabilità dell'ineducibilità.

Due specifici casi di concessione in godimento dei beni sono quello in cui oggetto dell'utilizzo sia un'auto e quello in cui il concedente sia una società di persone o società "trasparente".

Auto in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore:

- a) se l'utilizzatore è un socio si genera un reddito diverso nelle modalità sopra illustrate, mentre la deducibilità dei costi è ancora disciplinata in misura forfettaria secondo quanto già previsto dal TUIR (attualmente in misura pari al 40%, dal 2013 il 27,5% o forse 20% [ddl manovra in corso]);
- b) se il socio utilizzatore è un dipendente si configura un reddito di lavoro dipendente (*fringe benefit*) pari al 30% di 15.000 chilometri nelle tabelle ACI e vanno dedotti costi per uso promiscuo pari al 40% dell'eccedenza del costo sul *fringe benefit* (importo interamente deducibile) oppure al 90% (il 70% dal 2013) dell'importo al lordo del *fringe benefit* in caso di uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta;
- c) se il socio utilizzatore è l'amministratore avremo un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente come al punto b) (socio amministratore collaboratore) oppure un reddito di lavoro autonomo (in entrambi i casi non si ha un reddito diverso), mentre i relativi costi sono deducibili al 100% sino a concorrenza del *fringe benefit* ed 40% sull'importo residuo al netto del *fringe benefit*.

Concedente società di persone o società "trasparente":

In tal caso si è palesato un problema di doppia imposizione legato alla circostanza che tanto il maggior reddito imponibile generato dal concedente per effetto dell'ineducibilità dei costi quanto il reddito diverso pari alla differenza tra valore di mercato e corrispettivo pattuito sono, in ultimo, tassati in capo al socio utilizzatore. Il problema è enfatizzato anche dalla previsione che nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o ai loro familiari da una società di persone o che comunque abbia aderito all'opzione del regime di trasparenza fiscale, il maggior reddito della società derivante dall'ineducibilità dei costi debba essere imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell'ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari). Per evitare la doppia tassazione, dal reddito diverso imputato all'utilizzatore quale differenza tra valore di mercato e corrispettivo convenzionale si sottrae l'importo dei costi indeducibili per il concedente in base alla norma in esame o per uso promiscuo secondo le vigenti disposizioni del TUIR .

Infine, la nuova disciplina dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore entra in vigore dal periodo d'imposta 2012. I molteplici aspetti applicativi oggetto di chiarimenti da parte dell'Autorità soltanto nel corso del 2012 hanno fatto sì che il legislatore fiscale abbia previsto che i primi acconti delle imposte sul reddito non correttamente determinati alla luce della novità normativa possano comunque essere ripresi nell'importo del secondo acconto 2012 senza sanzioni.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani